

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 15 aprile 2024

Oggetto: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio.

In data 22 marzo 2024, le parti sociali rappresentate da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l'**Accordo di rinnovo del CCNL del Commercio** (settore terziario, distribuzione e servizi-Confcommercio), sia nella parte normativa sia nella parte economica con accordo integrativo del 28 marzo 2024 (sottoscritto anche da Confesercenti).

Circa **3 milioni di lavoratori dipendenti** delle aziende dei settori: Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio, dal 22 marzo ultimo scorso beneficiano dell'accordo di rinnovo del CCNL, scaduto il 31.12.2019. Solo il 12 dicembre 2022 con un protocollo straordinario, le Parti Sociali al fine di contribuire alla tenuta del potere di acquisto per le lavoratrici e per i lavoratori avevano previsto adeguamenti retributivi, da intendersi quale incremento della Paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

L'accordo rinnovato ha vigenza **per la parte economica dal 1° aprile 2023** al 31 marzo 2027. Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le **modifiche normative decorrono**, invece, **dal 1° aprile 2024**.

Al fine di rendere la norma coerente con le tempistiche di rinnovo previste all'art. 4 del CCNL, è stato stabilito, inoltre, che se il contratto non è disdettato entro 6 mesi dalla scadenza, anziché i precedenti 3 mesi, esso si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma precedente.

Si segnala, altresì, che è stata ribadita la clausola "condizioni di concorrenza" ed il recepimento in appendice del protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021.

* * * * *


La presente informativa sulle novità del rinnovo del CCNL del settore commercio, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott.ssa Barbara Trizzino



Il contratto nazionale collettivo di lavoro

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) è un contratto di diritto comune. E' un tipo di contratto di lavoro, stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e le associazioni dei datori di lavoro, vale a dire dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo.

Il nostro ordinamento individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. I CCNL regolano sia gli **aspetti normativi** del rapporto, sia quelli di **carattere economico**. È inoltre quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra Organizzazioni firmatarie e Associazioni datoriali, nonché di quelli aziendali tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali aziendali.

Le **finalità** essenziali del contratto collettivo sono:

- ✓ determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di appartenenza (ad es. trasporti, pubblico impiego, metalmeccanico, commercio, chimico, etc.)
- ✓ disciplinare le relazioni tra i soggetti firmatari dell'accordo stesso.

* * * * *

I **punti salienti del rinnovo contrattuale** del settore Commercio riguardano:

- ✓ aggiornamento e revisione del **sistema di classificazione del personale**: in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo del 22.03.2024, vengono introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti;
- ✓ **incremento minimi tabellari**: sono ridefiniti gli importi dei minimi tabellari per livello e con diverse decorrenze. Gli importi al 1.04.2023 sono frutto dell'accordo del 12.12.2022;
- ✓ **una tantum**: a integrazione di quanto stabilito in materia di acconto su futuri aumenti contrattuali del 2022 e a copertura della carenza contrattuale, viene corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 350 euro in 2 tranches uguali con la retribuzione di luglio 2024 e luglio 2025.

* * * * *

Causali per periodo tempo determinato superiore a 12 mesi

Il nuovo accordo contrattuale interviene, inoltre, sul tema delle causali per i **rapporti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi**, sulla scia di quanto stabilito dal Decreto Lavoro, che demandava alla contrattazione collettiva la disciplina sul tema, affinché si tenesse conto delle specialità di ciascun settore. In particolare, le Parti hanno individuato le seguenti causali:

- ✓ Lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estivi;
- ✓ Lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi la fiera;
- ✓ Lavoratori assunti nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio;
- ✓ Lavoratori assunti nel periodo compreso tra i 15 giorni precedenti a 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
- ✓ Lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
- ✓ Lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di prodotti innovativi, anche digitali;
- ✓ Lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;

- ✓ Lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno della nuova apertura o dalla ristrutturazione, da intendersi come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;
- ✓ Lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, fino a 24 mesi.



Nuovi minimi retributivi

La paga base insieme all'indennità di contingenza (compreso l'elemento distinto della retribuzione EDR), il terzo elemento (che nelle tabelle retributive che vedremo non è incluso), gli scatti di anzianità e l'eventuale riconoscimento di superminimi o altre indennità, formano lo stipendio del lavoratore del commercio per la parte relativa alla retribuzione fissa e continuativa spettante secondo CCNL.

Il **rinnovo delle tabelle retributive** del contratto commercio, come per molti altri CCNL, interessa l'aumento del solo minimo stipendiale o paga base, mentre l'indennità di contingenza e l'EDR rimangono di importo fisso nel tempo.

A seguito del **protocollo straordinario del 12.12.2022** e con il nuovo accordo siglato l'incremento dei minimi retributivi del CCNL Commercio è iniziato già lo scorso aprile 2023 e si realizza in ulteriori cinque tranches a partire dal prossimo aprile 2024 per terminare a febbraio 2027:

Livello	01/04/2023	01/04/2024	01/03/2025	01/11/2025	01/11/2026	01/02/2027	Tot.
Quadro	€ 52,08	€ 121,53	€ 52,08	€ 60,76	€ 60,76	€ 69,44	€ 416,65
I	€ 46,92	€ 109,47	€ 46,92	€ 54,74	€ 54,74	€ 62,56	€ 375,35
II	€ 40,58	€ 94,69	€ 40,58	€ 47,35	€ 47,35	€ 54,11	€ 324,66
III	€ 34,69	€ 80,94	€ 34,69	€ 40,47	€ 40,47	€ 46,25	€ 277,51
IV	€ 30,00	€ 70,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 40,00	€ 240,00
V	€ 27,10	€ 63,24	€ 27,10	€ 31,62	€ 31,62	€ 36,14	€ 216,82
VI	€ 24,33	€ 56,78	€ 24,33	€ 28,39	€ 28,39	€ 32,44	€ 194,66
VII	€ 20,83	€ 48,61	€ 20,83	€ 24,31	€ 24,31	€ 27,78	€ 166,67
Operatori di vendita							
I categoria	€ 28,32	€ 66,08	€ 28,32	€ 33,04	€ 33,04	€ 37,76	€ 226,56
II categoria	€ 23,78	€ 55,48	€ 23,78	€ 27,74	€ 27,74	€ 31,70	€ 190,22

* * * * *

Dal 1° aprile 2024 le nuove tabelle retributive, pertanto, saranno:

Livelli	Paga base dal 1/4/2024	Altri el.	Contingenza + EDR	Totale mensile
Quadro	2.070,25	260,76	540,37	2.871,38
I	1.864,88		537,52	2.402,40
II	1.613,11		532,54	2.145,65
III	1.378,78		527,90	1.906,68
IV	1.192,46		524,22	1.716,68
V	1.077,35		521,94	1.599,29
VI	967,22		519,76	1.486,98
VII	828,08	5,16	517,51	1.350,75
Operatori di vendita				
I categoria	1.125,64		530,04	1.655,68
II categoria	943,44		526,11	1.469,55



Una Tantum

Ad integrazione della carenza contrattuale (periodo di assenza del rinnovo contrattuale da gennaio 2022 a marzo 2023) e di quanto concordato con il Protocollo straordinario del 12.12.2022, viene prevista l'**erogazione di Una Tantum per tutti i lavoratori** in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024.

Ai soli fini del computo tale importo forfettario, sarà suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni e verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. L'erogazione avverrà in due tranche ovvero con la retribuzione di luglio 2024 e luglio 2025.

Livello	01/07/2024	01/07/2025
Quadro	€ 303,81	€ 303,81
I	€ 273,67	€ 273,67
II	€ 236,73	€ 236,73
III	€ 202,34	€ 202,34
IV	€ 175,00	€ 175,00
V	€158,11	€ 158,11
VI	€ 141,95	€ 141,95
VII	€ 121,53	€ 121,53
Operatori di vendita		
I categoria	€ 165,20	€ 165,20
II categoria	€ 138,69	€ 138,69

Agli **apprendisti** l'importo sarà riconosciuto in base al livello di appartenenza al momento dell'erogazione (in misura quindi proporzionale al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019), con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025. Sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto.

L'importo non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il TFR.

Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una tranche di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall'art. 213 del CCNL.

Assorbimenti

Con i chiarimenti operativi del 29.03.2024 di Confcommercio, relativamente ai criteri di assorbimento previsti dall'art. 216 del CCNL, è stabilito che per gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, gli aumenti contrattuali di cui all'art. 213 del CCNL sono assorbibili in uno dei due seguenti casi:

- A.** gli aumenti erogati dalle aziende sono previsti come assorbibili da un accordo sindacale;
- B.** gli aumenti erogati dalle aziende siano da atto unilaterale purché espressamente stabilito all'atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (AFAC).

Pertanto, secondo i nuovi criteri previsti per le erogazioni unilaterali, per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, gli importi sono soggetti a una duplice condizione, ovvero devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali e, inoltre, devono essere erogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.


Con l'accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato confermato che quest'ultimo punto sia da interpretare nel senso che, l'anticipo sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro riferiti al IV livello, in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum di 350 euro riferiti al IV livello previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall'importo a titolo di una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.



Per la corretta applicazione degli istituti contrattuali disciplinati nel rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro del Commercio è possibile contattare il “Settore consulenza del lavoro ed amministrazione del personale” dello Studio De Marco (paghe@studiodemarco.net).

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti sull’informativa in esame lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott.ssa Barbara Trizzino



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

